



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

IL SINDACO

Premesso

- che sono pervenute varie segnalazioni di cittadini che lamentano la presenza di volantini pubblicitari abbandonati sul suolo pubblico in concomitanza dell'uscio delle proprie abitazioni o collocati sui parabrezza delle autovetture;
- che tale fenomeno è stato segnalato anche dall'Autorità di Ambito Territoriale AG3 Dedalo Ambiente SPA, titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti, quale fenomeno che insozza le pubbliche vie e che crea notevoli disagi nei processi di spazzamento e di pulizia delle strade;
- che tale fenomeno è stato constatato dal Comando della Polizia Municipale mediante rilievi appositamente programmati le cui risultanze evidenziano un nesso di causa effetto tra la sporcizia delle strade e i volantini di pubblicità commerciale recapitati in modo tale (infilati nelle persiane delle porte, sui gradini delle abitazioni e sulle maniglie esterne delle porte e/o dei portoni) da far emergere elementi concreti che dimostrano che i predetti fenomeni di sporcizia rappresentano una conseguenza diretta dell'attività di volantinaggio effettuata in modo improprio e crea disagi sia ai cittadini che trovano i volantini abbandonati in prossimità della propria abitazione che all'A. C. per l'aumento di incidenza del costo di spazzamento per la pulizia delle strade;
- che risulta, altresì, diffusa l'affissione di materiale pubblicitario su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;

Ritenuto opportuno perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano regolamentando l'attività di distribuzione dei depliant e volantini per le strade di tutto il territorio comunale al fine di incidere nei processi di controllo ed in funzione della programmazione delle pulizie delle strade.

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/1994, con particolare riferimento agli articoli 23 e 25;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 15, comma 1° lett. "f", del nuovo Codice della Strada;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. è fatto divieto a tutti di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione e apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro posto o strutture non autorizzate;
2. è fatto divieto di distribuire volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sulle le porte di accesso di qualsiasi abitazione o in concomitanza di esse, sulle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. è vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci e durante lo svolgimento del mercato settimanale;
4. la distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario e/o di natura commerciale potrà avvenire nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali, esclusivamente nei giorni di GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
5. la distribuzione di volantini è effettuata previa presentazione all'Ufficio Tributi di apposita dichiarazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della distribuzione nella quale sono indicati:
 - a. dati di chi effettua il servizio di volantinaggio;
 - b. dati dell'eventuale impresa per conto della quale è effettuato il servizio di volantinaggio;
 - c. la data in cui sarà fatto il volantinaggio;
 - d. il numero delle persone che effettuano la distribuzione;
 - e. titolo del volantino;
 - f. ricevuta del versamento dell'imposta.


L'Ufficio Tributi inoltrerà copia della denuncia ricevuta al Comando di P.M.

6. I trasgressori, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra € 103,00 a € 1.032,00.

Le forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Campobello di Licata, li 13 maggio 2011




IL SINDACO
(Dott. Michele Termini)